



COMUNE DI VILLANTERIO

PARERE DEL REVISORE UNICO

(Art. 239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)

Visto che in data 16/04/2020, è stata inviata, via posta elettronica, la proposta della deliberazione della giunta esecutiva, completa dei suoi allegati avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011"

Tenuto conto che:

- L'articolo 3 COMMA 4 D.Lgs. 118/2011 prevede che *:Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;*
- Il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 Prevede che: *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";*
- Il citato art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *<possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di parti importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione al fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le*

variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate>;.

Considerato che la proposta con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 è completa della documentazione dimostrativa della operazione quali gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2019, la tabella riepilogativa dei residui mantenuti , dei residui cancellati, dei residui re imputati con il relativo prospetto della nuova composizione del Fondo Pluriennale Vincolato e della conseguente variazione di bilancio 2019/2021 e al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex articolo 163 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Procede alle seguenti verifiche:

L'adempimento previsto dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui sia attivi che passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta allocazione in bilancio dei crediti e dei debiti;

L'analisi che l'organo esecutivo deve svolgere nell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha valenza notevole: possono infatti presentarsi fattispecie per le quali i residui non sono caratterizzati dalle peculiarità previste dalla norma in quanto non sussistente l'obbligazione giuridica con conseguenze positive o negative sull'avanzo di amministrazione oppure si può rendere necessaria una loro reimputazione nel tempo in quanto si sono verificate variazioni nella maturazione delle

condizioni di esigibilità con conseguenze sul Fondo Pluriennale Vincolato;

Ciò posto, il Revisore:

_ ha esaminato preliminarmente la documentazione depositata con la quale ogni Responsabile ha proceduto alla ricognizione e verifica dei residui di propria competenza di insussistenza per eliminazione dei residui attivi e passivi o mantenimento degli stessi in quanto esigibili da cui è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2019;

_ ritiene corretta la procedura eseguita per la ricognizione e la connessa analisi di valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione laddove non esistente l'obbligazione giuridica e le ragioni della eventuale reimputazione ad annualità successive al 2019 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità;

- ha verificato altresì che l'operazione generale di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato i seguenti risultati:
- un totale di residui attivi reimputati di 0,00=;
- un totale di residui passivi reimputati di € 3.990,00=;

RISULTA INOLTRE:

- un totale di residui attivi da eliminare in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate per € 41.767,41=;
- un totale di residui passivi da eliminare in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 37.199,41=;
- un totale di residui attivi da riportare di € 654.784,14=.
- un totale di residui passivi da riportare di € 726.938,11 =.

ha controllato la nuova consistenza del FPV vincolato in entrata all'esercizio 2020. A seguito della operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 E pari:

- alla somma complessiva di euro 3.990,00 per parte corrente anno 2020;
- alla somma complessiva di euro 0,00 per parte capitale anno 2020;
- totale FPV da iscrivere nell'entrata del bilancio 2020 sia di parte corrente che di parte capitale pari ad euro 3.990,00;

_ ha analizzato la collegata variazione di cassa e di competenza al bilancio ex articolo ex art. 163 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Dopo di che il Revisore unico

Verificata:

_ la correttezza delle procedure adottate per l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui;

_ la correttezza nella rideterminazione della composizione del FPV sia di parte corrente sia di parte capitale derivante dalla reimputazione dei residui;

_ la coerenza della conseguente variazione di bilancio con l'operazione di riaccertamento e la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

In conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei servizi finanziari;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione della giunta esecutiva con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ed alla conseguente variazione di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

VILLANTERIO, 16/04/2020

Il Revisore Unico

Dott.ssa Emilia Baggini